



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA
PROVINCIA DI MESSINA

Mail: info@comunesdv.it
C.A.P. n° 98030

Pec: comunesantadomenicavittoria@pec.it
Tel .095 925385 Fax 095 925386

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 30/05/2017

OGGETTO: GESTIONE CONTROLLATA DELLA COMBUSTIONE IN LOCO DI PICCOLI CUMULI DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE

IL SINDACO

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, art. 15 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;

Visto il D.Lgs n° 112/1998 che prevede la lotta agli incendi boschivi nelle Attività di Protezione Civile;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 152/2006 che classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

Visto il nuovo art. 185 del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n° 205 del 03/12/2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b, paglia, sfalci e potatura, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energie da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Visto che l'interpretazione restrittiva del nuovo art. 185 del T.U.A. fa ritenere che la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006;

Atteso che le sollecitazioni delle organizzazioni agricole ed in particolare degli operatori di piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali e a prevalente valenza agricola, relativamente al bruciamento dei residui vegetali, hanno fatto sì che con il decreto n° 91/2014 si è provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs 152/2006, affinché i Comuni possano, con proprie ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

Vista la nuova disposizione, di cui all'art. 14-comma 8- lett.b del D.L. 91/2014, che inserisce nell'art. 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6 e stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materia è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. **Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;**

Rilevato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti, abbandonati e con la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani comporta il proliferare di vegetazione spontanea di rovi e sterpaglia che per le elevate temperature estive sono causa di incendi;

Accertata la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare azioni che possano costituire pericolo di incendi e permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del comma 6 dell'art. 256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014 e consentire quando possibile, per modalità, tempi e luoghi il bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione;

Vista la legge 21/11/2000, n° 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 –comma 3- lett. c),d) ed e) che prevedono l'individuazione dei periodi, delle aree a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

Atteso che nel territorio comunale è diffusa la coltivazione di nocciole, ulivi e prodotti ortolizi a carattere familiare, ubicati soprattutto in terreni acclivi e/o in zone isolate, con conseguente difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito e al trasporto di rifiuti vegetali ad appositi centri di smaltimento;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 24 della direttiva 19 novembre 2008, n° 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 14 c. 8 del D.L. 24/06/2014, n° 91, in G.U.R.I. del 24/06/2014 ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.lvo 152/2006 e s.m.i.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 18/07/2014 di questo Ente relativa alla prevenzione rischio incendi boschivi e/o di pulitura fondi;

Atteso che con la legge n. 116 dell'11/08/2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell'ambiente e il rilancio e lo sviluppo delle imprese, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, il suddetto decreto legge n° 91 del'anno 2014 è stato convertito.

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è consentita, **dal 15 giugno al 14 luglio e dal 16 settembre al 15 ottobre**, la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura e deve essere effettuata sul luogo di produzione, in piccoli cumuli, rispettando i periodi e gli orari qui di seguito riportati:

- a) **nella fascia oraria antimeridiana dalle ore 5,00 alle ore 9,00:**
- b) **nella fascia oraria pomeridiana dal 16 settembre al 15 ottobre dalle ore 17,00 alle ore 19,00.**

Dal 16 ottobre senza limitazione oraria.

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI DAL 15 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE

- Durante la fase della combustione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco il produttore, conduttore del fuoco o persona delegata deve assicurare costante vigilanza ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non può essere maggiore di metri 4x4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte di bruciamento.
- E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- Possono essere destinatari alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparentemente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuota per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti da fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento.
- La combustione deve essere effettuata lontano dagli edifici di terzi, da almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiale infiammabile e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
- E' fatto divieto a combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- E' consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto, la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
- Il personale addetto dovrà avere a disposizione almeno un punto d'acqua, individualmente una pala, una zappa e un flabello e dovranno essere almeno tre persone a sorvegliare la combustione.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate:

-Penalmente, qualora si genera un incendio (Artt.423,423 bis e 449 C.P.)

-Amministrativamente:

a) con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D.Lvo 267/2000)

b) con la sanzione da € 52,00 a € 258,00 (art. 40 L.R. 16/1996)

c) con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 59 e art. 17 bis, comma 1, T.U.L.P.S.) da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 24/11/1981, n° 689, per le violazioni alla presente ordinanza

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente, nonché trasmessa:

AL DISTACCAMENTO FORESTALE DI FLORESTA;

ALLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI;

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;

ALLE GUARDIA PARCO DEL "PARCO DEI NEBRODI".


ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

AVVISA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi della Legge 06/12/1971, n° 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.

A norma della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni si informa che responsabile del presente procedimento è il responsabile dell'area tecnica.

Le forze dell'Ordine, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che annulla e sostituisce ogni altro precedente provvedimento in materia.



IL SINDACO

(Patroniti, Dott. Giuseppe)

Giuseppe Patroniti